

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 1° marzo 2019 in merito a un progetto preliminare di decisione concernente il caso AT.40481 — Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture (II) forniti al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW

Relatore: Portogallo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 199/02)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
 2. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell'accordo e/o pratica concordata.
 3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a due infrazioni uniche e continuate dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, come indicato nel progetto di decisione.
 4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dei due accordi e/o pratiche concordate era di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
 5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che i due accordi e/o pratiche concordate erano atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE.
 6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata delle due infrazioni.
 7. Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari in relazione a ciascuna delle due infrazioni.
 8. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un'ammenda ai destinatari del progetto di decisione per ciascuna delle due infrazioni in cui sono coinvolti.
 9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
 10. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.
 11. Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende.
 12. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che in questo caso non vi sono circostanze aggravanti o attenuanti.
 13. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicazione del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende.
 14. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.
 15. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione concernente la transazione del 2008.
 16. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.
 17. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-